



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE RICHIESTE DI FINANZIAMENTI, PARTECIPAZIONI E SUSSIDI

Il **Municipio di Gravesano**, richiamati:

- la risoluzione municipale nr. 28 del 26 gennaio 2026;
- gli articoli 192 LOC e 44 RALOC;
- l'articolo 127 del ROC;

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo di disciplinare la concessione di finanziamenti, partecipazioni e sussidi comunali, quale incentivo all'acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno e corsi musicali e di lingue e sport.

Art. 2 Beneficiari

Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Gravesano:

- a) Abbonamento arcobaleno
 - studenti fino a 25 anni (oltre le scuole obbligatorie) – vedi art. 5 punto 1
 - apprendisti - vedi art. 5 punto 1
 - beneficiari rendite AVS/AI - vedi art. 5 punto 1
 - adulti - vedi art. 5 punto 2
- b) Corsi di musica e di lingue e sport
 - studenti fino a 20 anni

Art. 3 Abbonamenti e corsi sussidiati

- a) Abbonamenti arcobaleno (solo di seconda classe)
 - arcobaleno annuale: massimo "tutte" le zone
 - metà prezzo per giovani
 - abbonamento generale: in caso di acquisto di un abbonamento generale (valido per tutta la Svizzera), il rimborso previsto è equivalente alla tariffa "Arcobaleno" annuale per tutte le zone
Sono esclusi dal sussidio tutti gli altri tipi di abbonamenti.
- b) Corsi di musica e di lingue e sport
 - corsi di musica
 - corsi di lingue e sport

Art. 4 Condizioni

1. Il contributo è riconosciuto in presenza, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - l'abbonamento deve essere nominale e annuale;
 - il richiedente deve essere domiciliato nel Comune di Gravesano al momento dell'inizio di validità dell'abbonamento o dell'inizio del corso di musica/lingue e sport;
 - il richiedente (così come i membri della sua economia domestica) deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (conguagli imposte, tasse, multe, ecc..., cresciute in giudicato). Il richiedente viene considerato in regola anche nel caso di pagamento rateale, se rispetta i termini che gli sono stati assegnati. Per i minorenni fa stato la situazione del rappresentante legale.
2. Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

Art. 5 Contributo

1. Il contributo per gli abbonamenti Arcobaleno (art. 3 lett. a) è concesso all'autorità parentale per i giovani agli studi/apprendisti e ai beneficiari di rendita AVS/AI, alle seguenti condizioni (sulla base dell'ultima notifica di tassazione in possesso dell'Autorità comunale):
 - reddito imponibile da CHF 0.00 a CHF 50'000 sussidio 50%
 - reddito imponibile da CHF 50'001 a CHF 60'000 sussidio 40%
 - reddito imponibile da CHF 60'001 a CHF 70'000 sussidio 30%
 - reddito imponibile da CHF 70'001 a CHF 80'000 sussidio 20%
 - reddito imponibile da CHF 80'001 a CHF 90'000 sussidio 10%
 - oltre il limite di reddito di CHF 90'000 non viene erogato nessun sussidio, ad eccezione di quanto indicato nel punto 2.
2. È inoltre concesso un contributo di CHF 100/annui a tutte le persone adulte domiciliate nel Comune – escluse dal punto 1. dell'art. 5 della presente Ordinanza – indipendentemente dal limite di reddito.
3. Il contributo per i corsi musicali e di lingue e sport, è concesso alle seguenti condizioni (sulla base dell'ultima notifica di tassazione in possesso dell'Autorità comunale):
 - reddito imponibile fino a CHF 35'000 sussidio 50% (fino ad un importo massimo di CHF 500/annui)
4. Per i richiedenti la cui ultima tassazione in possesso dell'Autorità comunale presenta un totale della sostanza netta il cui importo supera CHF 500'000, non sono concessi sussidi.

Art. 6 Procedura per la presentazione della domanda di sussidio

La richiesta di contributo deve essere presentata alla Cancelleria comunale, **entro 3 mesi dall'avvenuto pagamento della fattura** oggetto della domanda (termine perentorio), con la seguente documentazione:

- formulario richiesta sussidi abbonamenti/corsi (scaricabile dal sito comunale o ottenibile presso la Cancelleria comunale);
- copia dell'abbonamento acquistato;
- copia della ricevuta di pagamento o fattura;
- attestato di frequenza dell'istituto scolastico (per richiesta sussidio artt. 2a e 3a).

Art. 7 Rimedi giuridici

Contro le decisioni di cui all'art. 5 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. La decisione su reclamo è inappellabile.

Art. 8 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per la durata di 30 giorni, a partire dal 30 gennaio 2026.

Contro le disposizioni in essa contenute, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 3 marzo 2026, con la crescita in giudicato della stessa.

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza municipale concernente richieste di finanziamenti, partecipazioni e sussidi del 1. marzo 2021.